FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 088/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 17 novembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia, Dr. Carmine Volpe – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'A.S.D. FILSPORT CASTELLANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 95 BIS, COMMA 1 N.O.I.F. (NOTA N. 8330/434PF10-11/AM/MA DEL 4.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 5.8.2011)

La C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Filsport Castellana di Castellana Grotte (Bari) e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Piefrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DELLA POL. ARZACHENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA ASTREA/ARZACHENA DEL 13.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 28.10.2011)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Arzachena di Arzachena (Sassari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DELL'A.S.D. SERRE ALBURNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE FERRAIOLI ALFONSO SEGUITO GARA SERRA ALBURNI/VALLE GRECANICA DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Serre Alburni di Serre (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Piefrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano, Dr. Carmine Volpe – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELL'A.S. VALLE GRECANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE NISCEMI GAETANO SEGUITO GARA SERRA ALBURNI/VALLE GRECANICA DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Valle Grecanica di Chorio di San Lorenzo (Reggio Calabria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.S.D. ATLETICO BOVILLE ERNICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DANIELE ROSSI SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/ATLETICO BOVILLE ERNICA DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Boville Ernica di Boville Ernica (Frosinone), riduce la sanzione inflitta al calciatore Daniele Rossi a 8 (otto) giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELLA S.S.D. SPORTING TERNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TACCUCCI MARCO INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING TERNI/ PONTEVECCHIO DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

La C.G.F. rinvia a data da destinarsi il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Sporting Terni di Terni.

7) RICORSO DEL CALC. GIOVANNI CAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FORTIS TRANI/CASERTANA CALCIO DEL 6.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 50 del 9.11.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giovanni Campo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 17 novembre 2011

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete